



PROVINCIA DI TERNI

CAP 05100-V.le della Stazione 1 - TL.0744-4831-FAX 0744-483250
CENTRALE DI COMMITTENZA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico presso la Scuola Media " Ippolito Scalza" in Loc. Ciconia in Comune di Orvieto

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA

Siamo a richiederVi di fornirci l'indicazione del codice IBAN ove poter effettuare il deposito cauzionale provvisorio ex art. 93, comma 2, del dLgvo 50/2016.

RISPOSTA

Il pagamento può essere effettuato sul conto corrente bancario del Comune di Orvieto – presso la Cassa di Risparmio di Orvieto Sede Centrale Codice IBAN IT48W0622025710000002100103

DOMANDA

Ai fini della partecipazione, in sostituzione della categoria OS 6 si può partecipare essendo in possesso della categoria OG 1?

RISPOSTA

La risposta è negativa infatti l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre specie di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS ma ciò non può tuttavia comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzate OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell'articolazione delle categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate.

L'ANAC in più occasione ha espresso il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza; avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Nel caso di specie non può ritenersi applicabile il principio dell'assorbenza richiamato dall'AVCP in talune Determinazioni e pareri di precontenzioso per via della natura dell'appalto che non si configura come mera manutenzione, ma come intervento volto migliorare sensibilmente le performance energetiche dell'edificio e che motivano l'individuazione della categoria specializzata OS6 come prevalente e non assorbibile della generica OG1.

Il bando, pertanto, non ha statuito espressamente la possibilità di accesso ai soggetti in possesso della sola categoria generale OG1, non intendendo vi fossero i presupposti specifici richiamati dalla stessa autorità.

Inoltre sotto il profilo strettamente giuridico è necessario evidenziare come i riferimenti giurisprudenziali e di AVCP a detta possibilità, siano comunque datati e riferiti a un ambito normativo che ha subito una certa evoluzione, rispetto ai presupposti richiamati dall'autorità.

In particolare gli articoli di riferimento del DPR 207/10 sono stati abrogati dal D.L.vo 50/16 e non si rileva nell'attuale panorama normativo il presupposto per accettare una SOA afferente a categoria diversa da quella prevalente individuata da bando di gara."

05/7/2017

IL DIRETTORE FF
Avv. Maurizio AGRO'